

STATUTO “CONSORZIO AEDIFICA ITALIA”

1. Costituzione e denominazione

E' costituito con sede in Roma, viale Tiziano 35 un consorzio tra imprenditori aventi attività economiche connesse ed affini, denominato CONSORZIO AEDIFICA ITALIA.

Partecipano al consorzio, come soci costituenti, le seguenti imprese:

1. ELF BUILDING TECHNOLOGY SRL
2. Impresa 1
3. Impresa 2

2. Scopi

Il consorzio si propone di promuovere lo sviluppo ed incrementare il fatturato degli associati e migliorarne le condizioni economiche attraverso l'acquisizione di appalti e l'affidamenti dei lavori agli associati.

Pertanto si prefigge di:

- assumere commesse di lavoro inerenti il settore edile;
- curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi da ripartire tra gli associati che ne facciano richiesta;
- ripartire tra gli associati le fasi della lavorazione in modo da creare lavorazioni a catena;
- predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli associati e curarne la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

3. Durata

Il Consorzio ha durata di 20 anni a decorrere dalla data della sua costituzione, la sua durata può essere prorogata ed il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine.

4. Associati

Gli associati si obbligano:

- a) a eseguire le lavorazioni loro affidate dal consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- b) a trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- c) a corrispondere regolarmente al consorzio i contributi e a pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e a rimborsare le spese sostenute dal consorzio nell'interesse degli associati richiedenti, nonché a risarcire il consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza.
- d) A osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del consorzio.

5. Numero dei consorziati

Possono chiedere di entrare a far parte del consorzio le imprese che godono dei seguenti requisiti:

- Possessori Certificazioni SOA nel settore edile (non obbligatorio)
- Mancanza di segnalazione di inadempienza bancaria
- DURC regolare
- Referenze nel settore edile, aziendali o di proprie maestranze, tecnici o proprietari.

Il numero di consorziati è illimitato.

L'ammissione al consorzio è possibile inoltrando domanda scritta dell'interessato diretta al comitato direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettare queste nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Presidente l'accoglimento della domanda stessa.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa. L'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di 6 (sei) mesi.

6. Iscrizioni a libro soci

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del comitato direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

7. Fondo Consortile

Il fondo consortile sarà costituito da un contributo iniziale versato "una tantum" e da un contributo fisso mensile che sarà versato solo dopo che l'impresa avrà acquisito il primo appalto secondo lo specchio evidenziato in seguito.

Inoltre le imprese saranno tenute a versare un contributo percentuale del 5% (cinqueper cento) in relazione agli appalti che le imprese consorziate acquisiranno grazie all'operato del management consortile.

Il Consorzio si dividerà in tre fasce, in funzione delle capacità finanziarie ed organizzative delle imprese iscritte e degli appalti a cui possono concorrere, e nello specifico le tre fasce saranno:

FASCIA "A" : APPALTI OLTRE IL MILIONE DI EURO;

FASCIA "B" : APPALTI DA € 500.001,00 A € 1.000.000,00;

FASCIA "C" : APPALTI DA € 0,00 A € 500.000,00;

Di conseguenza i contributi fissi saranno:

FASCIA "A":

- il contributo iniziale versato da ciascun consorziato all'atto di ingresso nel consorzio sarà pari ad € 2.000,00 (duemila/00);

FASCIA "B":

- il contributo iniziale versato da ciascun consorziato all'atto di ingresso nel consorzio sarà pari ad € 1.000,00 (mille/00);

FASCIA "C":

- il contributo iniziale versato da ciascun consorziato all'atto di ingresso nel consorzio sarà pari ad € 500,00 (cinquecento/00);

-

Il contributo mensile per le spese ordinarie sarà uguale per tutte le fasce:

- importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) pagabili entro il 5 di ogni mese con bonifico sul c/c del Consorzio;

Infine rientrano nei contributi variabili l'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempimento ai patti consortili;

Ciascun consorziato non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore alla propria quota di ingresso.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

8. Contributo del consorziato

Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal comitato direttivo

9. Operazione del consorzio

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di ufficio che ha la sua sede presso quella del consorzio. Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni associati secondo che all'operazione siano interessati uno o più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all'ufficio. Il consorziato dovrà rimborsare tutte le spese che il consorzio ha sostenuto per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste.

Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del codice civile.

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

10. Organi del consorzio

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati;
- 2) il comitato direttivo;
- 3) il presidente, il vicepresidente.

11. Assemblea generale dei consorziati

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al consorzio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati.

12. Compiti dell'assemblea

L'assemblea elegge i componenti del comitato direttivo, il presidente, il vicepresidente del consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.

13. Convocazione e funzionamento assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo di PEC da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La **seconda convocazione** potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva.

Il presidente, dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio, o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorzio può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorzio può avere più di una delega. Ogni consorzio ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'assemblea in **prima convocazione** e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'assemblea in **seconda convocazione** delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

L'**assemblea straordinaria** è convocata dal presidente a seguito di deliberazione del comitato direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

14. Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da due membri scelti fra i consorziati. Il comitato direttivo dura in carica cinque anni.

Si riunisce ogni qualvolta il presidente o che ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due membri.

I membri scaduti possono essere sempre rieletti.

I suoi componenti sono convocati a cura del presidente a mezzo PEC/MAIL da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora del giorno e del luogo della riunione.

In caso di vacanza provvederà lo stesso comitato con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell'assemblea.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno due componenti, oltre il presidente o che ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il comitato direttivo ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, tra cui

- la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo,
- l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'ufficio, la nomina di un direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri,
- l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio,
- la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
- predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all'assemblea straordinaria,

- predisporre il regolamento interno e sottoporlo all'assemblea ordinaria per l'approvazione, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al presidente o all'assemblea.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

15. Presidente

Il presidente è nominato dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al presidente è attribuito il potere di:

- convocare e presiedere l'assemblea ed il comitato direttivo;
- rappresentare il consorzio ad ogni effetto, anche in consorzio,
- dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
- vigilare sulla conversazione e la tenuta dei documenti;
- accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
- adempiere agli incarichi espressamente conferitegli dall'assemblea o dal comitato direttivo.

Previa autorizzazione del comitato direttivo, può delegare alcune sue funzioni al vicepresidente o al direttore del consorzio. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal vicepresidente.

La firma sociale spetta al presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente.

Il presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorzio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il comitato direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del comitato direttivo sarà comunicata dal presidente al consorziato interessato a mezzo di PEC/MAIL con avviso di ricevimento.

Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

16. Bilancio

Alla fine di ogni anno solare il comitato direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'utile eventualmente conseguito nel corso dell'esercizio rendicontato non potrà essere in alcun modo ripartito fra i soci ma dovrà essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i tre anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti

E' facoltà del comitato direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

17. Regolamento interno

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del comitato direttivo.

Fra l'altro il regolamento dovrà:

- 1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi acquisiti curati dal consorzio,
- 2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al consorzio
- 3) fissare la misura ed i criteri delle penalità
- 4) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati,
- 5) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio,
- 6) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
- 7) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

18. Recesso del consorziato

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal consorzio : il recesso deve essere comunicato mediante PEC/MAIL con avviso di ricevimento al comitato direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorno dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il consorzio sia verso terzi, di cui il consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.

La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma.

19. Esclusione del consorziato

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del consorziato che abbia:

- perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio;
- che si sia reso insolvente verso il consorzio;

- che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il consorzio o assunte dal consorzio in suo nome, e per suo conto
- per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al consorzio o agli associati
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

20. Trasferimento azienda e successive delibere

In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che.

- 1) Esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al consorzio;
- 2) La deliberazione dell'assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al consorzio sia adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati. Deve essere presa entro trenta giorni dal trasferimento.

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindi giorni successivi alla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

21. Responsabilità consorziati receduti o esclusi

I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio sono responsabili verso il consorzio e verso di terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 c.c, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile.

Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

22. Scioglimento del consorzio

In caso di scioglimento del consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici e pubbliche amministrazioni, sarà devoluto nei modi che saranno indicati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consigliare. Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

23. Modifiche al presente contratto

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, e saranno iscritte nel Registro delle Imprese di.....a cura del comitato direttivo nei normali termini d'uso.

24. Controversie

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può essere, su accoro delle parti, deferita alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di presidente, ai primi due designati, in caso di mancato accordo dal presidente del Tribunale competente del territorio.

25. Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.